



Repubblica Italiana

**Tribunale di Pistoia**

Sezione Lavoro

N. 376/06 SENT.

N. 57/06 R.G.L.

N. 2734 CRON.

**In nome del Popolo Italiano**

all'udienza 13 giugno 2006 il giudice dr. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa n. 57/06 R. G. tra le parti:

in persona del legale  
rappresentante sig. \_\_\_\_\_ con sede a Pistoia e domiciliato in Montecatini Terme;  
/i, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mallozzi del Foro di Pisa per  
procura a margine del ricorso,

- ricorrente

**Bruni avv. Marica**, in veste di Consigliera di Parità per la Provincia di Pistoia, e  
nata l'8/6/71 a \_\_\_\_\_ residente a Pistoia,  
domiciliate presso lo studio delle avv. Paola Pupino e Lucia Coppola del Foro di Pistoia, che le  
rappresentano e difendono per procure in calce alla memoria difensiva,

- resistenti

**Oggetto:** opposizione a decreto ex art. 8 dLgs 196/00**Ritenuto in fatto ed in diritto**

Il Ristorante \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso in opposizione al decreto emesso in data  
27/10/05 dal giudice monocratico del lavoro del tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 8  
dLgs 196/00.

L'opponente riferisce che la Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia ed \_\_\_\_\_

hanno presentato un ricorso ai sensi della norma citata affermando che il  
Ristorante M \_\_\_\_\_ aveva discriminatoriamente licenziato la sig.ra \_\_\_\_\_ dipendente  
di fatto come operaia ma non formalmente assunta, durante il suo stato di gravidanza.

Nonostante il ricorso non fosse mai stato notificato al Ristorante che pertanto non si costituiva, il GdL con il decreto qui impugnato condannava il convenuto alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con corresponsione della retribuzione dal 4/9/04 e risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 10.000,00.

Il ricorrente eccepisce l'inefficacia del decreto in quanto emesso in un procedimento a contraddittorio non integro, non essendo mai stato notificato il ricorso introduttivo; lo stesso decreto non sarebbe stato né comunicato né notificato.

Nel merito afferma che la sig.ra non ha mai prestato attività lavorativa per il Ristorante : detta attività è stata desunta dalla esistenza di alcuni assegni tratti da quest'ultimo ed incassati dalla signora, ma in realtà si trattava di assegni emessi al portatore e consegnati al marito della sig.ra a compenso di una attività di consulenza da lui prestata.

L'opponente fa presente altresì che già pende tra le parti una causa di impugnazione di illegittimo licenziamento promossa dalla sig.ra all'udienza di comparizione -- ha sollevato eccezione di litispendenza tra le due cause.

Si sono costituite e la Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia sollevando eccezione di improcedibilità dell'opposizione e chiedendone comunque il rigetto.

L'improcedibilità sarebbe la conseguenza della tardiva proposizione dell'opposizione, essendo stato depositato il reclamo in data 25/1/06 a fronte di un decreto notificato il 5/1/06: oltre il termine di 15 giorni imposto dall'art. 8 dLgs 196/00.

L'infondatezza deriverebbe dal fatto che il ricorso di primo grado fu regolarmente notificato al Ristorante data 12/10/05 ma il convenuto non ritenne di costituirsi, con ciò non assolvendo all'onere di provare l'insussistenza della discriminazione, posto a suo carico dal citato art. 8 al comma VI.

Affermare l'inesistenza della notificazione integrerebbe piuttosto una ipotesi di responsabilità processuale per la quale le resistenti chiedono in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al risarcimento ex art. 96 CPC.

\* \* \*

Preliminare rispetto ad ogni altra questione è quella attinente alla ammissibilità dell'opposizione con riferimento al tempo della sua proposizione.

L'art. 8 comma X dLgs 196/00 afferma infatti che contro il decreto pronunciato dal GdL in prime cure è ammessa entro quindici giorni opposizione avanti al tribunale.

Nel nostro caso il decreto è stato notificato in data 5/1/06; il ricorso in opposizione è stato depositato il 25/1/06: esso pertanto è inammissibile.

Afferma l'opponente, con la memoria conclusiva, che il Ristorante avuta notizia da articoli di giornale del provvedimento adottato dal GdL, si costituì in data 4/11/05 eleggendo domicilio presso il difensore; pertanto, non essendo altresì mai stata dichiarata la contumacia dal GdL, la notificazione del decreto doveva avvenire presso il domicilio eletto e non presso la sede.

La "costituzione" del Ristorante in realtà non è tale, perché avvenuta in data 4/11/05, ossia dopo che il procedimento di primo grado era già stato definito con il decreto emesso a verbale di udienza del 27/10/05.

Non essendo qualificabile come costituzione in giudizio, l'atto di cui si parla non ha prodotto gli effetti tipici della stessa, compresi quelli relativi al luogo delle notificazioni e comunicazioni disciplinati dall'art. 170 CPC.

Correttamente pertanto il decreto è stato notificato al Ristorante presso la sua sede, dal momento che il convenuto era contumace poiché non costituito in giudizio prima della sua definizione (ex art. 293 CPC) ed a prescindere dalla mancata formale dichiarazione di contumacia da parte del giudice.

Né è da ritenere che la notifica del decreto, come il decreto stesso, siano affetti da nullità derivata, come atti conseguenti ad un processo nullo per inesistenza della notifica del ricorso introduttivo: risulta infatti dagli atti che il ricorso depositato dalla Consigliera di Parità e dalla sig.ra congiuntamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, fu notificato al Ristorante in data 12/10/05 mediante consegna a mani di figlio del titolare e "incaricato alla ricezione degli atti che cura la consegna" (così nella relazione di notifica).

Nessuna inesistenza della notificazione, nessuna nullità derivata: il procedimento di primo grado si è svolto nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio, il suo provvedimento finale è stato a sua volta correttamente notificato, l'opposizione è stata proposta oltre il termine ultimo di legge.

L'inammissibilità dell'opposizione preclude la dichiarazione di litispendenza, la quale presuppone che le cause (in ipotesi) identiche siano ammissibili e procedibili; a maggior ragione preclude l'esame del merito della controversia.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Non si ravvisano motivi per addivenire ad una condanna ai sensi dell'art. 96 CPC.


## P. Q. M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Ristorante contro il decreto pronunciato in data 27/10/05 dal giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Pistoia;

condanna l'opponente a rifondere alle convenute le spese del processo, liquidate in € 5.000,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.

Pistoia, 13 giugno 2006

Il giudice  
dott. Niccolò Calvani



IL CANCELLIERE  
(A. Maria Marata)

TRIBUNALE DI PISTOIA  
Depositato in cancelleria il ..... 29.6.10. 2006

Il Cancelliere  
Anna Maria Marata